




COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna



REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 5 IN DATA 20/01/2010

2010

INDICE

CAPITOLO I

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Principi.
- Art. 2 - Scopo del Regolamento.
- Art. 3 - Oggetto del Regolamento.
- Art. 4 – Vigilanza.

CAPITOLO II

TUTELA DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 5 - Norme generali.
- Art. 6 - Oggetto della salvaguardia.
- Art. 7 - Norme di esclusione.
- Art. 8 - Interventi culturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione.
- Art. 9 - Abbattimenti.
- Art. 10 - Potature.
- Art. 11 - Danneggiamenti.
- Art. 12 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.
- Art. 13 - Difesa fitosanitaria.
- Art. 14 - Divieto di accendere fuochi.

CAPITOLO III

NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONE ALBERATURE

- Art. 15 - Distanze minime di impianto.
- Art. 16 - Aree di pertinenza delle alberature.
- Art. 17 – Interventi edilizi.
- Art. 18 - Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
- Art. 19 - Nuovi comparti attuativi e grandi opere.
- Art. 20 - Presa in carico da parte del Comune di aree verdi.

CAPITOLO IV

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE, ALBERI DI PREGIO

- Art. 21 - Salvaguardia dei parchi e dei giardini di pregio.
- Art. 22 – Individuazione degli alberi di pregio.
- Art. 23 - Obblighi per i proprietari.

CAPITOLO V

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

- Art. 24 - Ambito di applicazione.
- Art. 25 – Destinatari.
- Art. 26 - Attività ed interventi vietati.
- Art. 27 – Attività ed interventi consentiti solo previa autorizzazione scritta.
- Art. 28 – Attività ed interventi prescritti.
- Art. 29 – Deroghe.

CAPITOLO VI

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

- Art. 30 - Divieto di incendio e diserbo chimico delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte.
- Art. 31 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade.
- Art. 32 - Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi.
- Art. 33 - Salvaguardia dei fossati e dei corsi d'acqua.
- Art. 34 - Salvaguardia delle siepi, dei boschetti e dei macchioni arbustivi.
- Art. 35 – Salvaguardia degli elementi della centuriazione e dei tutori vivi delle piantate.

CAPITOLO VII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

- Art. 36 – Richiami al Codice Civile ed al Codice della Strada.
- Art. 37 - Ordinanze di esecuzione del Regolamento.
- Art. 38 – Sanzioni.
- Art. 39 – Norme finanziarie.
- Art. 40 – Norme regolamentari in contrasto
- Art. 41 – Riferimenti legislativi
- Art. 42 – Entrata in vigore.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

CAPITOLO I

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Principi

1. La flora nella caratterizzazione del paesaggio ricopre un ruolo di primaria importanza, insieme alla fauna. Il paesaggio è un bene esplicitamente tutelato sia dalla Costituzione della Repubblica Italiana, come indicato nell'art.9, sia dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Codice del Paesaggio). Non secondario è il ruolo vitale che la flora riveste nell'ecosistema in cui siamo inseriti: dalla depurazione delle acque e dell'aria, all'assorbimento dell'anidride carbonica, all'azione fonoassorbente e frangivento, alla costituzione e miglioramento del suolo (consolidamento), all'essere rifugio per la vita animale e al miglioramento della varietà biologica del territorio.

2. Inoltre le aree destinate a verde pubblico rivestono un ruolo culturale, ricreativo e sociale. La loro manutenzione viene svolta direttamente dal Comune mediante l'utilizzo di propri addetti o avvalendosi di cooperative e ditte private, ma anche dalle Associazioni di volontari convenzionate col Comune.

Art. 2

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività permesse, gli interventi ammissibili, le sanzioni riguardanti le aree a verde pubblico e privato: intende pertanto salvaguardare, promuovere e migliorare tutte le aree a verde.

Art. 3

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, tutori vivi delle piantate e delle aree a destinazione agricola a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

2. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, le associazioni di volontariato, i cittadini singoli od associati, convenzioni con gli agricoltori in base agli artt. 14 e 15 del D.Lgs 228/2001 (Legge orientamento e modernizzazione del settore agricolo), nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare rivolti alle scuole, allo scopo di diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

Art. 4

Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale è preposto al controllo delle disposizioni del presente regolamento, secondo quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

2. Fermo restando i compiti istituzionali della Polizia Municipale del Comune di Budrio e degli organi di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, anche le Guardie Ecologiche, possono essere abilitate, mediante apposita autorizzazione del Sindaco, a svolgere i seguenti compiti:

- a. accertamento e verbalizzazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di verbali predisposti all'uopo con la collaborazione della Polizia Municipale;
- b. invio dei verbali, debitamente compilati e sottoscritti, al Dirigente del Settore competente nel Comune di Budrio per informazione, ed al Comando della Polizia Municipale per la riscossione della sanzione.

CAPITOLO II

TUTELA DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 5

Norme generali

1. Tutte le piante del territorio comunale devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione. In particolare tutte le piante oggetto di salvaguardia, di cui all' art. 6, devono essere conservate. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle aree comprese tra quelle elencate nell'art. 7 (Norme di esclusione).

Art. 6

Oggetto della salvaguardia

1. Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

- a. le alberature la cui dimensione del tronco, misurato ad un'altezza di cm. 130 dal suolo, risulta superiore a:

Dimensione tronco	Specie
10 cm di diametro (o 32 cm di circonferenza)	<i>Taxus baccata</i> (Tasso)
20 cm di diametro (o 63 cm di circonferenza)	Tutte le specie non diversamente indicate
30 cm di diametro (o 94 cm di circonferenza)	<i>Populus canadensis</i> (Pioppo ibrido), <i>Robinia pseudoacacia</i> (Robinia) e <i>Ailanthus altissima</i> (Robinia).

- b. gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di comunicazione all'Amministrazione Comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a.;
- c. gli elementi vegetali, gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio).

2. L'assoggettamento a regime particolare di tutela di esemplari arborei, individuate da appositi Decreti del Presidente della Giunta Regionale, deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.

Art. 7

Norme di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle coltivazioni degli alberi da frutto, dei pioppi ibridi e dei noci da taglio o altre specie in coltivazioni specializzate e semispecializzate, realizzati a scopo produttivo commerciale. A tale scopo si definiscono:

- a. **Coltivazione specializzata:** l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- b. **Coltivazione semispecializzata:** l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvocolturali e specificamente destinati alla produzione del legno.

3. Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente, o essere oggetto di apposito piano colturale.

4. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai e simili.

Art. 8

Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

2. L'Amministrazione Comunale può destinare, all'interno dei parchi pubblici o aree di sua proprietà di una certa estensione, una superficie variabile all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba. L'obiettivo di detta scelta sarà quello di permettere la conservazione e lo sviluppo di specie erbacee perenni autoctone, a scopo didattico – educativo e per preservare la variabilità biologica nell'ambiente urbano, nonché creare fasce di mitigazione.

Art. 9

Abbattimenti

1. L'abbattimento di alberature salvaguardate è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, nel caso di attuazione di concessioni edilizie approvate dal Comune, in occasione di riorganizzazioni aziendali per miglioramenti colturali.

2. I danneggiamenti dolosi che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.

3. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

4. Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

5. L'abbattimento di alberature salvaguardate anche non più vegetanti su tutto il territorio comunale e di siepi strutturate nelle aree agricole è soggetto a preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale da far pervenire 30 giorni prima dell'abbattimento. Tale comunicazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo messo a disposizione dagli uffici comunali.

6. L'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione al Protocollo del Comune. Potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, entro 20 giorni dalla data della comunicazione, documentazione integrativa rispetto a quella consegnata in sede di comunicazione. In tal caso, i termini del procedimento vengono sospesi dalla data della richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale e riprendono alla presentazione delle integrazioni stesse. L'avente titolo è comunque autorizzato a procedere all'intervento dal 30° giorno dalla presentazione delle integrazioni richieste al Protocollo del Comune.

7. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari. La scelta della specie da utilizzare per la sostituzione, dovrà avvenire secondo quanto disposto dal presente regolamento e in base alle eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso, l'albero in sostituzione, dovrà rispettare l'altezza minima di mt. 2 o avere circonferenza minima di cm.14 misurata ad un metro dal colletto.

8. nel caso di abbattimento di alberi particolarmente interessanti per dimensioni o tipo di specie, oppure considerati di pregio (vd. Art.6 comma 1 lett.c), è facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere la messa a dimora di un numero superiore di alberi rispetto a quelli effettivamente abbattuti, nel rispetto delle seguenti proporzioni:

ALBERO ABBATTUTO	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
-Circonferenza fino a cm. 100 compresi	-n.1 albero di dimensioni minime: altezza mt. 2 - circonferenza cm. 14
-Circonferenza fino a cm.200 compresi	-n.2 alberi di dimensioni minime: altezza mt. 2 – circonferenza cm. 14
-Circonferenza oltre cm. 200	-n.3 alberi di dimensioni minime:

9. Le sostituzioni, salvo diversa indicazione, dovranno avvenire entro un anno dalla data dell'abbattimento, informandone l'Amministrazione Comunale.

10. I reimpianti dovranno tenere conto delle caratteristiche pedo-climatiche del sito e in particolare dello sviluppo finale dell'essenze da porre a dimora, rispettando le distanze previste dai successivi artt. 15 e 16.

11. Qualora si verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee, l'Amministrazione Comunale può rinunciare a prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti e farli piantare a spese del proprietario in area di proprietà comunale. Il sito di impianto, le tecniche opportune e le qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio Ambiente. In alternativa potrà essere disposto il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Bologna di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica.

12. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni. Nel caso di abbattimento, devitalizzazione o compromissione della vitalità degli alberi, ogni intervento verrà considerato come una violazione al presente regolamento e verranno applicate le relative sanzioni previste dall'art. 38.

Art. 10

Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche di norma non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

2. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada, rimozione di rami secchi) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 32 (10 cm di diametro) e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Gli interventi potranno essere preferibilmente effettuati per le specie decidue nel periodo autunno/inverno (indicativamente 1 novembre-15 Marzo), per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (indicativamente Dicembre - Febbraio, Luglio - Agosto) e interventi sulle branche morte tutto l'anno.

3. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale (freccia) dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 63 cm di circonferenza (20 cm di diametro), sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 9. La capitozzatura infatti danneggia irrimediabilmente gli alberi in quanto:

- a. favorisce l'insorgere delle malattie del legno
- b. rende più instabile e pericolosa la pianta
- c. accorcia la vita della pianta
- d. snatura la forma della chioma

4. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta una sanzione per ogni pianta potata, come previsto dall'art.38.

Art.11

Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati; viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

2. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

3. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche.

4. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a cm 20; è vietato inoltre l'asporto di terriccio.

5. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 16 del presente regolamento.

7. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

8. La violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dall'art. 38.

Art. 12

Norme per la difesa delle piante in cantiere

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 11, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del suolo nell'area di pertinenza delle alberature, ecc.). In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art.16: al suo interno non dovranno aver luogo depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche se non adottando protezioni documentate.

2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm. sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 13

Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di attuare, in base alla normativa fitosanitaria vigente, tutte le misure più idonee per evitare la diffusione delle principali malattie infettive e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e determinare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare è obbligatoria la lotta a:

- Processionaria del Pino;
- Cancro colorato del Platano;

- Colpo di fuoco batterico;
- Sharca o virus della vaiolatura delle drupacee;
- Hyphantria cunea o ruga defogliatrice americana.

2. In caso di attacchi parassitari ad alberi ed arbusti, si devono utilizzare, prioritariamente, prodotti naturali e biologici; qualora ciò non sia possibile dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità e ridotto impatto biologico.

Art. 14

Divieto di accendere fuochi.

1. E' vietato accendere fuochi per eliminare materiali di risulta derivanti dalla gestione e manutenzione delle aree verdi e/o d'altro, sfalci, potature, abbattimenti e quant'altro. Il divieto non vige per le zone a destinazione agricola, per le quali vigono le norme di cui all'art. 59 del R.D. nr. 773 del 18/06/1931 (TULPS) e all'Ordinanza Sindacale n. 35/2002 prot. 17700 del 03/08/2002.

CAPITOLO III

NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONE ALBERATURE

Art. 15

Distanze minime di impianto

1. Le piante e le alberature, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere poste a dimora a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

DISTANZE MINIME DI IMPIANTO DA COSTRUZIONI, ALBERI LIMITROFI, ECC.	
Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 (esempio: farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio, ecc.)	mt. 10
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da mt. 10 a mt. 20 (esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc.)	mt. 6
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10 (esempio: Cercis, Prunus spp, ecc.)	mt. 4
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).	mt. 4

3. Per quanto riguarda gli impianti di alberi limitrofi ad altri esistenti dovranno essere rispettate le aree di pertinenza di entrambe le piante.

4. Al di fuori di quanto sopra indicato, nella scelta delle specie arboree si deve considerare la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

5. Per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Art. 16

Aree di pertinenza delle alberature

1. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, occorre prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

2. Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "*le aree di pertinenza delle alberature*":

- a. Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti **distanze minime dalla base del tronco**:

diámetro fino a cm. 20 (o cm 63 di circonferenza)	mt. 2
diámetro da 21 a 40 cm. (o cm 126 di circonferenza)	mt. 2,5
diámetro da 41 a 60 cm (o cm 188 di circonferenza)	mt. 3
diámetro oltre 60 cm. (o cm 188 di circonferenza)	mt. 4.

- b. Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1.

3. La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

4. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 17

Interventi edilizi

1. Tutti gli interventi edilizi, relativi a nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, nonché demolizione e ricostruzione, interessanti un intero edificio con annessa un'area cortiliva, dovranno prevedere il progetto e la relativa sistemazione del verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, secondo le prestazioni, le modalità ed i criteri previsti dalle Norme degli strumenti urbanistici vigenti e dal presente regolamento.

2. Per gli interventi di cui al precedente punto, costituirà parte integrante di ogni progetto l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti con la descrizione del verde pre-

esistente, con l'indicazione delle zone alberate, a prato e le superfici pavimentate. Qualora l'area di intervento comprenda aree naturali (aree boscate, prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc..) il progetto edilizio dovrà comprendere un rilievo dettagliato in scala idonea. Gli elaborati dovranno essere corredati dall'indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna di progetto, comprensiva degli impianti di irrigazione per le aree pubbliche.

3. Per le nuove aree di espansione, nonché per tutte le aree assoggettate agli strumenti urbanistici previsti dal PSC, dovrà essere inserito nel Piano Urbanistico Attuativo il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui ai punti 1 e 2, oltre agli impianti tecnologici.

4. In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, dovranno essere previste e poste a dimora in forma definitiva, nuove alberature per ottenere un migliore impatto paesaggistico.

Nel rispetto dell'art. 15, la Superficie Permeabile dovrà essere provvista di copertura vegetale e dotata di:

- un albero, se è inferiore a 50 mq.;
- un albero d'alto fusto ogni 100 mq., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP, se essa è compresa fra 100 e 800 mq.;
- un albero d'alto fusto ogni 200 mq., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP, se essa è superiore a 800 mq.

5. I progetti edilizi, in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non danneggiare gli apparati radicali come previsto agli artt. 11 e 12.

Art. 18

Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A. Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, filari alberati, ecc.).

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze autoctone della Pianura Padana. Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo GRUPPO "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

B. Zone agricole e relativi insediamenti.

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato, nei secoli, dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei GRUPPI "1" e "2" e nelle forme tipiche, con esclusione delle varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 10% di essenze del GRUPPO "3" all'interno delle aree coltivate.

C. Verde privato urbano.

Poiché l'ambiente urbano ha subito forti condizionamenti dalla presenza dell'uomo, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti dei GRUPPI "1", "2" e "3", tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

D. Impianti sconsigliati.

L'impianto delle specie del GRUPPO "4", è vivamente sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona oppure per problemi di ordine fitopatologico.

2. Sono esclusi dal presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

GRUPPO "1": ALBERI

<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Fraxinus angustifolia</i>	frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero
<i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico
<i>Pyrus pyraster</i>	pero selvatico
<i>Quercus robur</i>	farnia
<i>Salix alba</i>	salice bianco
<i>Salix fragilis</i>	salice fragile
<i>Salix triandra</i>	salice da ceste
<i>Tilia platyphyllos</i>	tiglio nostrale
<i>Ulmus minor</i>	olmo campestre

ARBUSTI

<i>Clematis viticella</i>	viticella
<i>Colutea arborescens</i>	vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinello
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i>	fusaggine
<i>Frangula alnus</i>	frangola
<i>Hedera helix</i>	edera
<i>Hippophae rhamnoides</i>	olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro comune
<i>Lonicera caprifolium</i>	caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Rhamnus cataractica</i>	spino cervino
<i>Rubus spp</i>	rovo
<i>Rosa canina</i>	rosa selvatica
<i>Salix cinerea</i>	salice grigio
<i>Salix eleagnos</i>	salice da ripa
<i>Salix purpurea</i>	salice rosso
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco
<i>Viburnum opulus</i>	pallon di maggio

GRUPPO “2”

ALBERI

<i>Celtis australis</i>	bagolaro, spaccasassi
<i>Ficus carica</i>	fico
<i>Juglans regia</i>	noce
<i>Malus domestica</i>	melo
<i>Mespilus germanica</i>	nespolo
<i>Morus alba</i>	gelso
<i>Morus nigra</i>	moro
<i>Platanus orientalis</i>	platano orientale
<i>Populus nigra italica</i>	pioppo cipressino
<i>Prunus persica</i>	pesco
<i>Prunus armeniaca</i>	albicocco
<i>Prunus cerasifera</i>	mirabolano, rusticano
<i>Prunus domestica</i>	prugno, susino
<i>Prunus cerasus</i>	amarena, marasca
<i>Punica granatum</i>	melograno
<i>Pyrus communis</i>	pero
<i>Salix viminalis</i>	salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i>	sorbo
<i>Taxus baccata</i>	tasso
<i>Tilia platyphillos</i>	tiglio
<i>Vitis vinifera</i>	vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie

GRUPPO “3”

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati nei gruppi precedenti, ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”. Sono ammessi i sempreverdi e le conifere fino a un massimo del 10%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4". I sempreverdi sono ammessi fino ad un massimo del 50 % del numero complessivo degli arbusti messi a dimora.

GRUPPO "4"

ALBERI

<i>Robinia pseudoacacia</i>	acacia, robinia
<i>Ailanthus altissima</i>	ailanto
<i>Acer negundo</i>	acero americano

ARBUSTI

<i>Amorpha fruticosa</i>	falso indaco
<i>Famiglia delle Agavacee</i>	
<i>Famiglia delle Palme</i>	
<i>Famiglia delle Musacee</i>	
<i>Phyllostachys spp.</i>	
<i>Arundinaria japonica</i>	falso bambù

Art. 19

Nuovi comparti attuativi e grandi opere

1. Negli interventi di progettazione di nuove strade di tipo B – C – D - E ed F (nel caso di nuovi insediamenti produttivi), dovrà essere prevista di norma la presenza di "Sistemi passivi di mitigazione acustica e di abbattimento del particolato". Questi sistemi sono tesi al miglioramento degli aspetti ecologici, microclimatici ed urbanistico-architettonici.

2. Nella progettazione dei sistemi di cui al comma 1 dovrà, compatibilmente con le necessità progettuali e di spazio, essere privilegiato l'utilizzo di barriere vegetali in piena terra o pensili. Nel caso vengano utilizzate barriere vegetali dovrà essere previsto l'impiego del maggior numero possibile di essenze autoctone adatte.

3. Nella progettazione degli impianti di specie autoctone sia arbustive che arboree a tutela dei corsi d'acqua dovranno essere tenute in conto le prescrizioni dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica che prevedono una distanza minima di impianto di 5 metri dal piede dell'argine o dal ciglio del canale nel caso non esista un'arginatura, oppure dalla normativa di Polizia idraulica dell'Ufficio Tecnico del Bacino del Reno che prevede una distanza di rispetto di 4 metri dal piede dell'argine sia in piano campagna che golenale.

Art. 20

Presa in carico da parte del Comune di aree verdi

1. Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere realizzate in conformità al presente regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati del progetto.

CAPITOLO IV

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE, ALBERI DI PREGIO.

Art. 21

Salvaguardia dei parchi e dei giardini di pregio

1. Fatto salvo quanto prescritto negli strumenti urbanistici vigenti, è fatto obbligo per i parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale adottare tutte le misure atte a conservare e preservare quanto ritenuto elemento significativo di tali peculiarità.

2. Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale o tutelati e/o censiti secondo la normativa vigente.

3. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei capitoli I e II del presente regolamento e della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali, previa presentazione di uno specifico progetto che deve essere approvato dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

4. Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione alla protezione delle piante, nel rispetto dei capitoli I e II del presente regolamento.

Art. 22

Individuazione degli alberi di pregio

1. Le essenze arboree individuate secondo i criteri previsti dall'art.6 comma 1 lettera c , sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente capitolo e del capitolo I.

Art. 23

Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

2. Sono soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante,

nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare, avvalendosi anche del parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

4. Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.

5. In caso di abbattimento, l'esemplare dovrà essere sostituito con almeno una pianta della stessa specie che rispetti le dimensioni previste dall'art. 9 del presente regolamento. L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le relative sanzioni previste dall'art. 38; resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

CAPITOLO V

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 24

Ambito di applicazione

1. Il presente capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino e verde pubblico, di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini o aree verdi del territorio comunale.

Art. 25

Destinatari

1. Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree verdi a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Gruppi e Associazioni.

Art. 26

Attività ed interventi vietati

1. E' tassativamente vietato:

- a. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- b. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- c. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.

- d. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- e. Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
- f. Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- g. Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- h. Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- i. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- l. Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- m. L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore non autorizzato, ad eccezione di quelli per i disabili, i mezzi di soccorso e di emergenza, nonché di quelli utilizzati per la manutenzione.
- n. L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.
- o. L'accensione di fuochi al di fuori delle aree autorizzate.
- p. L'accesso nelle fasce orarie e nei periodi in cui lo stesso dovesse essere vietato da parte degli organi competenti.

Art. 27

Attività ed interventi consentiti solo previa autorizzazione scritta

1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a. Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- b. L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- c. L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- d. Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- e. L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- f. La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- g. La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- h. L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- i. L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- l. L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

2. Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti sarà richiesto l'obbligo di ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la costituzione di un deposito a titolo di cauzione proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino debba essere effettuato a spese dell'Amministrazione Comunale.

3. Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, verrà applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

Art. 28

Attività ed interventi prescritti

1. E' fatto obbligo di:
 - a. Durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 fatte salve le aree per sgambamento cani individuate dal Comune;
 - b. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c. Cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.
 - d. Spegnerne accuratamente i mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

Art. 29

Deroghe

1. Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione dei fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario in conformità al presente Regolamento.

CAPITOLO VI

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 30

Divieto di incendio e diserbo chimico delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

1. E' vietato incendiare e diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
2. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, il materiale di sfalcio potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati nel rispetto delle norme vigenti e sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

Art. 31

Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalcati dai proprietari, anche operando in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.

3. Periodicamente, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, i proprietari devono eseguire le operazioni necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento, rimuovendo dal fondo dei fossi di scolo il materiale depositato nel tempo.

Art. 32

Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi

1. I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati.

2. E' vietato il tombamento di maceri, specchi d'acqua e pozzi, ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

3. Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

4. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

5. Nei maceri, negli specchi d'acqua e nei pozzi è tassativamente vietato lo scarico di rifiuti, liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 33

Salvaguardia dei fossati e dei corsi d'acqua

1. E' vietato sopprimere e tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, ecc..

2. Sono esclusi, dal divieto, gli interventi da parte dei Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 34

Salvaguardia delle siepi, dei boschetti e dei macchioni arbustivi

1. È vietato il danneggiamento delle siepi, dei boschetti e dei macchioni arbustivi.

2. L'estirpazione di siepi, boschetti e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 9.

3. È consentita la manutenzione delle siepi, dei boschetti e dei macchioni arbustivi con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

4. Sono esclusi, dal divieto, gli interventi da parte dei Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 35

Salvaguardia degli elementi della centuriazione e dei tutori vivi delle piantate

1. È fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti per conservare e preservare quanto ritenuto elemento significativo da un punto di vista storico-monumentale o ambientale dal Piano Strutturale Comunale. In particolare gli elementi residui dell'impianto della centuriazione romana sono: canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, eventuali alberature

ornamentali agli incroci e gli assi, relitti di filari di antico impianto orientati secondo le centuriazioni.

2. I tutori vivi della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati.

3. Le piantate, pur essendo assimilabili a colture semi-specializzate, possono essere abbattute solo a seguito di comunicazione all'Amministrazione Comunale, che prevederà la messa a dimora di un numero di piante congruo, rispetto al numero di tutori vivi abbattuti, come prescritto dall'art. 9.

CAPITOLO VII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 36

Richiami al Codice Civile ed al Codice della Strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e segg. del Codice Civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.

2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice Civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse. Qualora il vicino tagli le radici che si addentrano nel suo fondo, si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta e di eventuali danni conseguenti all'instabilità della stessa pianta. Pertanto può procedere ai tagli solo se può garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia tecnica, la salvaguardia e/o stabilità della pianta.

3. I frutti e le foglie della pianta di proprietà Comunale che cadono sul fondo o proprietà del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; l'Amministrazione non ha l'obbligo di rimborso o ripristino per imbrattamenti o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo i casi previsti dalle leggi vigenti. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti e le foglie della pianta, sempre di proprietà Comunale, cadano sulla stessa proprietà pubblica.

4. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada che regola le "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati", ed in particolare i commi 2 e 4 che, nel rispetto del "campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione", demandano all'ente proprietario della strada le misure specifiche per l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale, si stabilisce che tale altezza debba individuarsi in un massimo di cm 120.

Art.37

Ordinanze di esecuzione del Regolamento

1. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente comunicato o autorizzato, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dal Servizio Ambiente, in relazione all'entità dell'abbattimento.

Art. 38

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze, qualora non diversamente previsto dalla normativa statale e regionale vigente, e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

Art. 39

Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale e ripristino ambientale.

Art. 40

Norme regolamentari in contrasto

1. Le norme dei Regolamenti comunali che sono in contrasto con il presente regolamento si intendono automaticamente abrogate, ad eccezione di quanto prescritto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 41

Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- R.D. n. 523 del 25/07/1904 T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/1930, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, (art. 59);
- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/1942, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 (art. 52, distanze delle ferrovie);

- D.M. n. 412 del 03/09/1987 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- L.R. 25/08/1988 n. 35 (art. 15 “Divieto trattamenti insetticidi e acaricidi durante il periodo della fioritura”);
- Programma Regionale per il verde urbano del 28/10/1989;
- Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (artt. 26 e 27);
- D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;
- D.M. del 30/10/2007 (Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino);
- Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- Regolamento Urbanistico Edilizio;
- Piano Strutturale Comunale e relative Norme di attuazione;
- Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- Ordinanza Sindacale n. 35 del 03/08/2002 prot.n. 17700;
- Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 03/03/2009.